

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 62-13338

**Disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.**

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 dispone il subentro delle Regioni alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del citato decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni per i necessari adeguamenti;

con la convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999, approvata con D.D. n. 101 dell'11.05.1999, la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione degli interventi del Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 1068/1964;

la convenzione rep. 12543 del 10.07.2007, approvata con DD n. 197 del 11.07.2007, ha prorogato la citata convenzione di subentro, come integrata da successive modificazioni, al 16 novembre 2010;

gli interventi a valere sul Fondo di garanzia sono attuati da Artigiancassa sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 1068/64 e s.m.i. e dall'art. 13, comma 28 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003;

l'art. 2 dell'atto aggiuntivo alla predetta convenzione di subentro, rep. n. 5834 del 9.5.2001, approvato con D.D. n. 96 del 12.04.2001, affida al Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della Legge n. 949/1952 l'amministrazione del citato Fondo di garanzia;

l'art. 3 del citato atto aggiuntivo assegna al predetto Comitato Tecnico Regionale il compito di proporre alla Regione le eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative degli interventi agevolativi;

con D.G.R. n. 44-13897 dell'8/11/2004, come modificata dalla DGR n. 39-6667 del 3/8/2007 sono state approvate le disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

le richiamate "Disposizioni operative", in caso di escussione della garanzia, prevedono l'obbligo del Confidi di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali per il recupero del credito;

tale obbligo pare tuttavia eccessivamente vincolante laddove l'ammontare del credito residuo sia di minima entità, così come nei casi in cui, a fronte di una proposta transattiva da parte della Banca, possa essere assicurato un recupero, ancorché parziale, del credito residuo insoluto;

lo stesso Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa ha segnalato l'opportunità di esonerare i Confidi dall'obbligo sopra richiamato, in casi definiti;

preso atto di tali indicazioni e ritenuto che una modifica in tal senso non comporti ripercussioni negative sulla consistenza del Fondo, in quanto la quota massima di escutibilità dello stesso rimane fissata al 5% delle perdite documentate dal Confidi, si procede all'approvazione di nuove "Disposizioni operative", apportando nel contempo adattamenti che consentano l'ulteriore semplificazione e snellimento delle procedure;

la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

visto il verbale della seduta del 24/09/2009 del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa SpA con il quale venivano proposte le modifiche di cui sopra,

con voti unanimi,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante "Fondo regionale di garanzia – Disposizioni operative" relativo alle condizioni, ai criteri e alle modalità degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, gestito da Artigiancassa S.p.A.;

di revocare l'allegato A alla DGR n. 44-13897 dell'8/11/2004;

i benefici di cui alla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007, per cui non sussiste l'obbligo di notifica alla U.E.;

la Direzione competente è autorizzata a concordare con Artigiancassa SpA le necessarie modifiche alla modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, in conformità alla legge, al Programma degli interventi in vigore e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato